



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto	presidente
dott. Carlo Bianchetti	giudice
dott. Angelica Castellani	giudice relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **2475/2025** promossa da:

Parte_1 (c.f. *C.F._1*), con il patrocinio degli avv.ti Alex Dal Cero e Michele Pastore

attore

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio degli avv.ti Luca Bordignon, Vittore D'Acquarone e Nidia Bignotti

convenuta

1.- Con atto di citazione e contestuale ricorso cautelare *ex art.* 2378 e 2479-ter u.c. c.c., *Parte_2*

[...] ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la sospensione e la successiva declaratoria di invalidità della delibera assembleare della società *Controparte_1* del 13 dicembre 2024, con la quale è stata approvata la sua revoca dalla carica di amministratore.

Si è costituita in giudizio la società, la quale, in via pregiudiziale, ha eccepito il “difetto di giurisdizione” del tribunale adito in favore del collegio arbitrale previsto da apposita clausola compromissoria statutaria.

1.1.- All'udienza del 24 giugno 2025, tenutasi per la discussione della sola istanza cautelare di sospensione, la difesa del ricorrente ha dichiarato di aderire all'eccezione di difetto di potere di cognizione del tribunale in favore dell'arbitro come previsto dalla clausola 31 dello statuto di [...] *Controparte_1* anche in relazione all'azione cautelare. La controparte nulla ha opposto alla eventuale estinzione del presente procedimento a spese compensate. Il giudice, preso atto di quanto sopra, letta la clausola 31 dello statuto di *Controparte_1* e ritenutane la validità, ha archiviato il procedimento cautelare, compensando integralmente tra le parti le spese della relativa fase.

1.2.- Quanto alla presente causa di merito, con istanza del 5.9.2025, parte attrice ha ribadito la propria adesione all'eccezione pregiudiziale avversaria (carenza del potere di decidere del tribunale per convenzione di arbitrato ai sensi dell'art. 31 dello statuto di Controparte_1 e chiesto che l'udienza di trattazione fosse chiamata "per la sola adesione all'eccezione di incompetenza" avversaria.

Con decreto del 12.9.2025 il g.i., visto l'esito del procedimento cautelare già celebrato e in considerazione di quanto rappresentato dall'istante, ha accolto la richiesta, fissando udienza nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.

Con note di trattazione scritta del 29 e del 27 settembre 2025, attore e convenuta hanno concluso rispettivamente come segue:

attore: *"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:*

- Dichiarare il proprio difetto di competenza a decidere la controversia, per essere la stessa devoluta alla cognizione di un collegio arbitrale in virtù della clausola compromissoria di cui all'art. 31 dello statuto della Controparte_1

- Disporre, per l'effetto, la prosecuzione del giudizio dinanzi al competente collegio arbitrale ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 c.p.c., con salvezza di tutti gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta con atto di citazione notificato in data 10.03.2025.

- Assegnare alle parti il termine di tre mesi dalla comunicazione della sentenza per la riassunzione della causa dinanzi al predetto collegio arbitrale.

- In via principale, rimettere la decisione sulle spese del presente giudizio al collegio arbitrale; in via subordinata, disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti";

convenuta: *"La società convenuta prende atto dell'intenzione manifestata dall'attore di aderire alla sollevata eccezione di difetto di giurisdizione e per il caso dunque di effettiva adesione chiede che il Tribunale dichiari l'improponibilità della delle domande attoree, con condanna alla rifusione delle spese di lite come da nota spese che si deposita.*

Per l'ipotesi in cui invece l'attore non avesse ad aderire all'eccezione chiede che il Tribunale voglia fissare udienza di rimessione al collegio ai sensi dell'art. 189 c.p.c.".

Il giudice ha rimesso la decisione al collegio.

2.- Costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello per cui l'esistenza della clausola compromissoria non è rilevabile d'ufficio, ma solo su tempestiva eccezione di parte; ove, pertanto, il convenuto non proponga apposita e tempestiva eccezione, essendone impedito il rilievo officioso, la causa resta radicata presso il giudice ordinario.

Il fondamento della competenza arbitrale risiede, infatti, nella volontà delle parti, la quale soltanto consente di derogare al precetto dell'art. 102 Cost., costituendo uno dei possibili modi di disporre,

anche in senso negativo, del diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti sancito dal primo comma dell'art. 24 Cost., con la conseguente esclusione della possibilità d'individuare la fonte dell'arbitrato in una volontà autoritativa. Così come possono scegliere di sottoporre la controversia agli arbitri (entro i limiti fissati dalla legge), le parti, anche in presenza di clausola arbitrale, possono optare per una decisione da parte del giudice, non solo espressamente, mediante un accordo uguale e contrario a quello raggiunto con il compromesso, ma anche tacitamente, attraverso l'adozione di condotte processuali convergenti verso l'esclusione della competenza arbitrale, e segnatamente mediante l'introduzione del giudizio in via ordinaria, alla quale faccia riscontro la mancata proposizione dell'eccezione di arbitrato.

3.- Nel caso in esame, l'eccezione di arbitrato è stata tempestivamente sollevata dalla [...] *Controparte_1* in sede di comparsa di costituzione ritualmente depositata, cui ha fatto seguito la declaratoria di adesione (tanto nella fase cautelare, quanto nel presente giudizio di merito) dell'attore, che ha chiesto al tribunale di definire la causa allo stato degli atti con la declaratoria di propria "incompetenza" in favore del collegio arbitrale.

3.1.- Giova al riguardo evidenziare che l'adesione della parte che abbia adito il giudice ordinario all'eccezione di arbitrato tempestivamente sollevata dalla controparte non soggiace a preclusioni, dovendo, pertanto, ritenersi ammissibile sino alla precisazione delle conclusioni.

3.2.- Si discute se l'adesione suddetta esima il tribunale dal valutare la fondatezza dell'eccezione e, dunque, dal potere di decidere su di essa.

3.2.1.- Parte della giurisprudenza di merito¹ estende al caso in cui l'attore aderisca all'eccezione di arbitrato in ragione di clausola compromissoria statutaria la disposizione dell'art. 38, secondo comma, c.p.c., a mente del quale "*quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo*", escludendo in tal modo ogni potere del giudice di decidere sull'eccezione; in caso di adesione, pertanto, il giudice dovrebbe limitarsi a prendere atto dell'accordo delle parti in ordine alla cognizione arbitrale e rimettere la causa agli arbitri.

Simile indirizzo valorizza, da un lato, il fondamento convenzionale dell'arbitrato, operando, d'altro, lato, una equiparazione tra questione concernente la *potestas iudicandi* arbitrale e questione di competenza².

3.2.2.- L'argomento contrario - che fa leva sulla natura peculiare del rapporto tra arbitri e autorità

¹ Cfr. Trib. Milano, ord. 17 giugno 2014; Trib. Cuneo, 15 marzo 2022, n. 262).

² Autorevole spunto per tale assimilazione può trarsi da Corte Cost. n. 223 del 2013 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 819-ter nella parte in cui escludeva l'applicabilità, nei rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all'art. 50 c.p.c.

giudiziaria e sul carattere speciale della disciplina dell'arbitrato - esclude che, in assenza di espresso richiamo alla disposizione dell'art. 38, secondo comma, c.p.c. nelle norme in materia di arbitrato, tale regola possa trovare applicazione analogica.

4.- Ritiene il collegio che la fondatezza nel merito dell'eccezione di arbitrato sollevata dall'opponente assorba ogni ulteriore considerazione.

La controversia incardinata dal socio e amministratore revocato ^{Pa} Parte_I rientra, infatti, tra le fattispecie oggetto di clausola compromissoria statutaria.

4.1.- A norma dell'art. 31 dello statuto sociale, *“31.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e organo di controllo o revisore legale dei conti (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal presidente del consiglio notarile del distretto nel cui ambito ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la società. 31.2 Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro 90 giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e anche dall'obbligo del deposito del lodo”*.

Le previsioni in ordine a composizione, criteri e modalità di nomina dell'organo arbitrale risultano conformi alle previsioni degli artt. 34-36 del D. Lgs. n. 5/2003 vigenti *ratione temporis*; è, in particolare, rispettata la previsione del secondo comma dell'art. 34, dal momento che la clausola statutaria conferisce il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società e prevede che, ove il soggetto designato non provveda, la nomina debba essere richiesta al presidente del tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede sociale.

La clausola compromissoria statutaria risulta, pertanto, rispettosa delle norme inderogabili di legge in materia di arbitrato societario.

4.2.- Va, poi, evidenziato che, come da consolidato insegnamento della giurisprudenza, salvo che le parti abbiano espressamente circoscritto l'efficacia della clausola compromissoria a determinate controversie, devono ritenersi deferite alla cognizione arbitrale tutte le controversie che trovano la loro matrice nel contratto sociale, anche se insorte in tempo successivo all'esaurimento del rapporto contrattuale tra le parti (dunque riguardanti soggetti che al momento del giudizio non rivestono più la posizione di socio, frattanto venuta meno: cfr. Cass. n. 15697/2019; Cass. n. 10399/2018; Cass. n. 22303/2013; Cass. n. 20741/2011).

4.3.- Nel caso in esame, la clausola ha un contenuto molto ampio, giacché individua le controversie attratte alla cognizione arbitrale in tutte quelle insorgenti tra socio e società, nonché “*promosse da amministratori ... ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale*”.

Pacifica la natura disponibile del diritto soggettivo vantato dall'amministratore (che ha chiesto la declaratoria di invalidità della deliberazione assembleare che lo ha revocato dalla carica), è altrettanto pacifico che tale diritto sia sorto nel corso e nell'ambito del rapporto sociale, sì da ricadere, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell'ambito di operatività della clausola in esame.

5.- Ne deriva, concludendo, che, così come ritenuto da entrambe le parti, la presente controversia deve intendersi ricompresa tra quelle devolute ad arbitri dalla clausola compromissoria di cui all'art. 31 dello statuto della *Controparte_1* con conseguente difetto del potere dell'autorità giudiziaria ordinaria di conoscere la domanda proposta.

6.- Le spese di lite seguono la soccombenza, non ricorrendo adeguate ragioni per disporne la compensazione.

Tali spese, in considerazione della tempestiva adesione dell'attore all'eccezione avversaria, vanno, comunque, contenute entro i valori minimi dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 e s.m.i. (da ultimo d.m. n. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione di valore indeterminabile, complessità media, e in relazione alle fasi, effettivamente svoltesi, di studio, introduttiva della controversia e decisionale.

p.q.m.

Il tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara il proprio difetto del potere di conoscere la domanda proposta da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1* in favore degli arbitri nominati a norma dell'art. 31 dello statuto della società;

condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite che liquida in complessivi € 3.562,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.

Brescia, 19 dicembre 2025

Il presidente
dott. Raffaele Del Porto